

Trasferimento della sede nell'Unione europea in continuità giuridica

La Corte di Giustizia "cassa" le legislazioni che impongono la liquidazione della società e la successiva ricostituzione nello Stato estero

/ Gianluca ODETTO

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha ribadito, con la sentenza depositata ieri, 25 ottobre 2017, relativa alla causa [C-106/16](#) (*Polbud*), che sono in contrasto con la **libertà di stabilimento** le legislazioni degli Stati membri che subordinano il trasferimento della sede all'estero al preventivo scioglimento della società nello Stato di origine e alla successiva ricostituzione della stessa nello Stato di destinazione.

La sentenza si pone in continuità con le (non numerose) pronunce che hanno analizzato la materia, ed in particolare con le sentenze n. [C-210/06](#) del 16 dicembre 2008 (*Cartesio*) e n. [C-378/10](#) (*Vale*) del 12 luglio 2012 sullo stesso fronte societario, e con le sentenze n. [C-371/10](#) del 29 novembre 2011 (*National Grid Indus*), n. [C-261/11](#) del 18 luglio 2013 (*Commissione/Regno di Danimarca*) e n. [C-646/15](#) del 14 settembre 2017 (*Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements*) per quanto riguarda gli aspetti fiscali.

Per cogliere la portata della questione va ricordato che, come evidenziato dallo Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. [283-2015/1](#) del 13 gennaio 2016, per quanto riguarda l'**efficacia del trasferimento** della sede all'estero esistono, in sostanza, tre casistiche:

- se lo Stato di destinazione non consente l'ingresso di società straniere in regime di continuità giuridica, la società deve sciogliersi e costituirsi *ex novo* nello Stato estero;
- se lo Stato di destinazione consente l'ingresso di società straniere in continuità giuridica, ma impone loro di adeguarsi alla propria legge nazionale, il trasferimento è efficace, alla condizione che sia adottato un tipo sociale conforme all'ordinamento di destinazione;
- se, infine, lo Stato di destinazione accoglie le società straniere in regime di continuità giuridica senza vincolo alcuno, le società possono mantenere *in toto* la disciplina dello Stato di costituzione.

La concreta **realizzabilità dell'operazione** è, quindi, subordinata all'analisi dell'ordinamento dello Stato di destinazione.

Per ciò che concerne i trasferimenti che avvengono all'interno dell'Unione europea, risultano conformi al diritto di stabilimento la seconda e la terza ipotesi, mentre la prima si pone in contrasto con il diritto comunitario.

La sentenza n. C-106/16, relativa al diritto polacco, conferma questo principio, e ha quindi dato ragione ad una società polacca che, trasferitasi in Lussemburgo e avendo depositato presso il Registro delle imprese

istanza di cancellazione per avvenuto trasferimento della sede, si era vista rifiutare la cancellazione, in quanto si sarebbero dovuti produrre i documenti attestanti l'avvenuto compimento delle **operazioni di liquidazione**, la quale non era chiaramente avvenuta.

Possibile il solo trasferimento della sede legale

L'importanza della decisione sta nel fatto che vengono meglio precisati, rispetto ai precedenti interventi della Corte, i **requisiti** a fronte dei quali può essere invocata la libertà di stabilimento. Disattendendo la linea difensiva dell'amministrazione polacca, secondo cui a questi fini sarebbe necessaria "un'attività economica effettiva attraverso l'insediamento della società in pianta stabile nello Stato di destinazione", la Corte di Giustizia stabilisce che è invece necessario soddisfare, più semplicemente, le condizioni stabilite dallo Stato di destinazione (nella fattispecie, il Lussemburgo) per la costituzione della società sul proprio territorio.

Conseguenza di questo ragionamento è quella per cui la società può **trasferire** la sola sede legale nell'altro Stato, mantenendo nello Stato di origine il luogo dove concretamente viene svolta l'attività, anche se naturalmente sotto forma di sede secondaria e non più di sede principale. La libertà di stabilimento, quindi, risulta astrattamente estensibile ad un ventaglio di ipotesi estremamente ampio, che va dal caso dell'impresa che trasferisce il complesso delle proprie attività nello Stato estero in forma di succursale o sede secondaria, mantenendo la sola sede legale nello Stato di origine, a quello situato all'estremità opposta (oggetto della sentenza in commento) in cui la società sposta la sola sede legale all'estero, mantenendo nello Stato di costituzione tutta l'attività produttiva.

Le restrizioni poste dalla legislazione polacca (ma altri Stati comunitari continuano a prevederne di analoga portata), legate al presunto **obbligo di liquidare la società**, sono state quindi "cassate" in via definitiva; ciò dovrebbe, naturalmente, facilitare le operazioni di trasferimento intracomunitario anche per quanto riguarda i profili fiscali di queste operazioni, che in presenza di obblighi di liquidazione presentano oneri estremamente elevati soprattutto per i soci, i quali vengono meno (o meglio, sono differiti all'effettivo scioglimento della società) se il trasferimento avviene in regime di continuità giuridica.